

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1° dicembre 1987

concernente un programma d'azione per la formazione professionale e la preparazione dei giovani alla vita adulta e professionale

(87/569/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 128,

vista la decisione 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale <sup>(1)</sup>, in particolare il secondo ed il decimo principio,

vista la proposta della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(3)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(4)</sup>,

considerando che gli scopi fondamentali di una politica comune di formazione professionale, precisati nel secondo principio della decisione 63/266/CEE, si riferiscono in particolare alla necessità di realizzare le condizioni che rendano effettivo per tutti il diritto a ricevere un'adeguata formazione professionale e di evitare ogni pregiudizievole interruzione tra l'insegnamento generale e l'inizio della formazione professionale;

considerando che il decimo principio della decisione 63/266/CEE afferma che azioni particolari possono essere intraprese per quanto riguarda problemi speciali che inte-

rassano determinati settori di attività o determinate categorie di persone;

considerando che, nella risoluzione del 18 dicembre 1979 relativa alla formazione in alternanza dei giovani <sup>(5)</sup>, il Consiglio ha affermato la necessità di continuare a favorire lo sviluppo di collegamenti effettivi tra la formazione e l'esperienza sul luogo di lavoro e di predisporre programmi coordinati e strutture che permettano una cooperazione tra i vari responsabili interessati;

considerando che, nella risoluzione dell'11 luglio 1983 riguardante le politiche di formazione professionale nella Comunità negli anni '80 <sup>(6)</sup>, il Consiglio ha convenuto misure specifiche a favore dei giovani;

considerando che, nella decisione 85/368/CEE relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee <sup>(7)</sup>, il Consiglio ha invitato la Commissione a intraprendere i lavori necessari per fornire ai lavoratori la possibilità di utilizzare meglio le loro qualifiche nell'ambito della Comunità;

considerando che, nella risoluzione del 22 dicembre 1986 relativa ad un programma di azione per l'aumento dell'occupazione <sup>(8)</sup>, il Consiglio ha espresso il desiderio di disporre di programmi più efficaci di istruzione e formazione professionali destinati ai giovani;

considerando che è un obiettivo prioritario preparare adeguatamente i giovani alla vita professionale ed alle relative responsabilità di adulti, nonché elaborare appositi provvedimenti per migliorare il passaggio dei giovani dalla scuola alla vita adulta e professionale;

<sup>(1)</sup> GU n. C 63 del 20. 4. 1963, pag. 1338/63.

<sup>(2)</sup> GU n. C 90 del 4. 4. 1987, pag. 4.

<sup>(3)</sup> Parere reso il 19 novembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU n. C 180 dell'8. 7. 1987, pag. 48.

<sup>(5)</sup> GU n. C 1 del 3. 1. 1980, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. C 193 del 20. 7. 1983, pag. 2.

<sup>(7)</sup> GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 56.

<sup>(8)</sup> GU n. C 340 del 31. 12. 1986, pag. 2.

considerando che occorre che tutti i giovani che lo desiderino ricevano un anno, o possibilmente due, di formazione professionale, in aggiunta all'istruzione obbligatoria, secondo quanto convenuto dal Consiglio europeo che si è riunito a Milano il 28 e 29 maggio 1985 e che ha approvato le proposte del comitato ad hoc sull'Europa dei cittadini ed ha incaricato la Commissione ed il Consiglio di provvedere, nell'ambito delle rispettive competenze, all'attuazione delle suddette proposte;

considerando che occorre promuovere nuove azioni, sviluppando i risultati acquisiti ed i provvedimenti adottati a livello comunitario, in merito all'istruzione ed alla formazione professionale;

considerando che occorre dare una dimensione europea significativa alle varie strategie destinate ad aumentare i livelli qualitativi dell'istruzione e della formazione professionale dei giovani in tutta la Comunità, e porre maggiormente l'accento su una migliore informazione per i giovani, sulla loro attiva partecipazione e sullo sviluppo delle loro capacità organizzative;

considerando che è d'uopo dare una dimensione europea alle varie iniziative formative e stimolare lo scambio di esperienze tra gli Stati membri al fine di contribuire alla realizzazione del mercato interno ed all'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone nella Comunità,

DECIDE:

#### Articolo 1

1. È adottato, per una durata di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1988, un programma per sostenere e integrare con misure a livello comunitario, le politiche e la attività degli Stati membri che dovrebbero operare al massimo, come chiesto dal Consiglio europeo, per garantire a tutti i giovani della Comunità che lo desiderino uno o possibilmente due o più anni di formazione professionale, in aggiunta al periodo di istruzione obbligatoria a tempo pieno.

2. Il programma è inoltre destinato a:

- a) elevare il livello e la qualità della formazione professionale nella Comunità e a incoraggiare il miglioramento della formazione professionale e della preparazione dei giovani alla vita adulta e professionale nonché alla formazione continua;
  - b) diversificare l'offerta di formazione professionale ed a proporre ai giovani che hanno livelli diversi di attitudini, possibilità di scelta che portino a qualifiche professionali riconosciute;
  - c) promuovere l'adattabilità dei sistemi di formazione professionale ai rapidi mutamenti economici, tecnologici e sociali;
- d) conferire una dimensione comunitaria alle qualifiche professionali richieste e offerte sul mercato del lavoro, tenuto conto della necessità di promuovere la corrispondenza di tali qualifiche tra gli Stati membri della Comunità.

#### Articolo 2

Le misure comunitarie previste all'articolo 3 dovrebbero sostenere e integrare le attività degli Stati membri conformi ai principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale, dirette a:

- 1) a) rafforzare, a tutti i livelli e in cooperazione con le parti sociali, i legami e la cooperazione tra i sistemi di istruzione, di formazione e di orientamento professionali e tutti i settori sia pubblici che privati dell'economia, compresi, se del caso, gli enti pubblici e privati nonché gli organismi operanti a titolo benevolo e le organizzazioni di giovani;
- b) assicurare che tali attività contribuiscano a:
  - mobilitare le risorse disponibili per favorire lo sviluppo personale e professionale dei giovani,
  - evitare strutture temporanee e ad hoc, e
  - condurre a qualifiche professionali riconosciute;
- 2) incoraggiare un maggior ricorso alle possibilità offerte da meccanismi diversificati di orientamento professionale e d'accompagnamento della formazione nonché da un coordinamento di tali azioni in una prospettiva di continuità;
- 3) migliorare le conoscenze sull'evoluzione del mercato del lavoro, comprese le mutevoli esigenze in materia di attitudini e di qualifiche nei vari settori, nonché delle condizioni di lavoro, in particolare per quanto riguarda la salute e la sicurezza;
- 4) promuovere la parità di opportunità, in particolare con misure che consentano alle giovani di partecipare, su base paritaria, a tutti i programmi di formazione professionale e facilitino loro il passaggio dalla formazione all'occupazione;
- 5) rivolgere una particolare attenzione ai giovani che hanno maggiori difficoltà, compresi quelli che sono minorati o svantaggiati, nonché quelli che escono dalla scuola dell'obbligo a tempo pieno con una qualifica scarsa o inesistente, per dare loro una qualifica di formazione riconosciuta e facilitare così il passaggio all'occupazione;
- 6) stimolare lo sviluppo della creatività, l'iniziativa e lo spirito organizzativo dei giovani. Ciò comporta segnatamente la promozione delle attitudini e della fiducia, che sono necessarie per accedere a una formazione che sia una qualifica riconosciuta, e che facilitano l'accesso al mercato del lavoro. In questo contesto si tiene particolarmente conto del senso di iniziativa e dello spirito di adattamento richiesti ai lavoratori nelle piccole e medie imprese.

*Articolo 3*

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 e per sostenere e integrare le attività degli Stati membri di cui all'articolo 2, la Commissione apporta un contributo con le seguenti misure, intese a dare una dimensione comunitaria alla concezione e attuazione delle politiche di formazione professionale negli Stati membri. In tale contesto essa pone un accento particolare sugli elementi pratici che figurano al seguente punto 1:

- 1) a) elaborazione di una rete europea di iniziative di formazione, la quale collegherà progetti dei vari Stati membri, anche quelli descritti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) per favorire, in modo cooperativo o integrato, con misure di orientamento, istruzione e formazione professionale, lo sviluppo personale e professionale dei giovani;
  - b) assistenza specifica a progetti innovatori di informazione sul passaggio dalla scuola alla formazione professionale e alla vita attiva, in particolare a quelli che prevedono la partecipazione dei giovani in sede di programmazione, organizzazione ed attuazione;
  - c) assistenza specifica ai progetti che favoriscono presso i giovani la capacità organizzativa, la responsabilità e la creatività, compresi progetti che prevedono la partecipazione dei giovani in sede di programmazione, di organizzazione e di attuazione dei progetti stessi;
  - d) scambi di specialisti della formazione professionale;
  - e) assistenza tecnica, se necessario, nell'attuazione del presente programma;
- 2) a) ricerca comparata su problemi d'insegnamento e di formazione professionale, compreso l'esame dell'impatto dei programmi di formazione per i giovani;

- b) analisi dell'evoluzione delle qualifiche professionali;
- c) esame dell'attuazione del presente programma da parte dei responsabili politici e delle parti sociali; dialogo sull'attuazione del presente programma tra i responsabili politici e le parti sociali.

Nell'attuazione del presente programma, la Commissione si assicura il contributo del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale <sup>(1)</sup>.

*Articolo 4*

La Commissione presenta anteriormente al 1° gennaio 1990 una relazione interinale ed anteriormente alla fine del 1993 una relazione finale sull'attuazione del presente programma al Consiglio, al Parlamento europeo, al comitato consultivo per la formazione professionale istituito dalla decisione 63/688/CEE <sup>(2)</sup> ed al comitato dell'istruzione istituito dalla risoluzione del 9 febbraio 1976 del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione, riuniti in sede di Consiglio <sup>(3)</sup>.

Fatto a Bruxelles, addì 1° dicembre 1987.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. DYREMOSE

<sup>(1)</sup> GU n. L 39 del 13. 2. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. 190 del 30. 12. 1963, pag. 3090/63.

<sup>(3)</sup> GU n. C 38 del 19. 2. 1976, pag. 1.